

## **ALLEGATO A**

### **Intervento**

**SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna”**

**Bando annualità 2026**

## Sommario

<b>1</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL'INTERVENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ .....</b>	<b>4</b>
3.1	BENEFICIARI .....	4
3.2	SUPERFICI AMMISSIBILI .....	4
<b>4</b>	<b>CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, RIDUZIONE/INCREMENTO DELLE SUPERFICI, SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI INTERVENTI/ECOSCHEMI...</b>	<b>5</b>
6.1	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO .....	5
6.3	COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRI INTERVENTI/ECOSCHEMI .....	5
<b>7</b>	<b>DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO .....</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>OBBLIGHI DIVERSI DAGLI IMPEGNI SPECIFICI DI INTERVENTO .....</b>	<b>6</b>
8.1	CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA E ALTRI OBBLIGHI .....	6
8.2	CONDIZIONALITÀ SOCIALE .....	6
8.4	OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX ART. 35 DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 .....	7
<b>9</b>	<b>COMPETENZE AMMINISTRATIVE .....</b>	<b>7</b>
<b>10</b>	<b>ADEMPIMENTI PROCEDURALI .....</b>	<b>7</b>
10.1	DOMANDA DI AIUTO/SOSTEGNO E DI PAGAMENTO .....	7
10.2	CONTENUTI DELLE DOMANDE, MODIFICHE, TERMINI, RITARDI E CORREZIONE DI ERRORI PALESI .....	8
10.3	FASI DEL PROCEDIMENTO .....	8
<b>12</b>	<b>CAUSA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI .....</b>	<b>8</b>
<b>13</b>	<b>CESSIONE/SUBENTRO .....</b>	<b>9</b>
<b>14</b>	<b>RINUNCE AGLI IMPEGNI .....</b>	<b>9</b>

## 1 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda ai seguenti atti:

- Decisione C(2025) 8022 final del 27/11/2025 della Commissione Europea, che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP 2023/2027 versione 6.1)
- Delibera di Giunta regionale (DGR) n.1057 del 28 luglio 2025: “Reg. Ue n. 2021/2115 Feasr – Approvazione della versione 6.0 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Toscana 2023-2027”
- Delibera di G.R. n. 387 del 08.04.2024 “PSP 2023-2027. CSR Toscana 2023-2027. Modifiche alla DGR n. 340 del 3 aprile 2023 che approva le disposizioni comuni per l’attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt. 70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021.” e s.m.i.
- Delibera di GR n. 1694 del 15.12.2025 Reg. (UE) 2021/2115 Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Indicazioni per l’attuazione degli interventi -: SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna”-SRB02 “Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi”-SRB03 “Sostegno zone con vincoli specifici .Annualità 2026

In assenza di specifiche disposizioni, trovano applicazione i documenti attuativi e le normative europee, nazionali e regionali vigenti.

## 2 Descrizione delle finalità dell'intervento

Nel PSP 2023-2027, le zone caratterizzate da vincoli naturali o da altri vincoli specifici sono sostenute attraverso gli interventi SRB, finalizzati a garantire il mantenimento dell’attività agricola nelle aree rurali soggette a svantaggi strutturali o territoriali. Tali interventi mirano ad assicurare la continuità delle attività produttive, contrastare i fenomeni di abbandono e preservare la funzionalità ecologica, paesaggistica e socioeconomica dei territori agricoli. Nel loro complesso, essi promuovono una gestione sostenibile e continuativa del territorio rurale, coerente con gli obiettivi ambientali, contribuendo alla vitalità economica e sociale delle aree rurali e alla tutela del paesaggio toscano.

In questo contesto, l’intervento **SRB 01 – Sostegno alle zone montane** è volto a garantire la continuità dell’attività agricola nelle aree montane, caratterizzate da condizioni naturali sfavorevoli che determinano maggiori costi di produzione e limitate opportunità di reddito per le aziende agricole. Attraverso l’erogazione di pagamenti compensativi, l’intervento mira a compensare gli svantaggi derivanti dall’altitudine, dalla pendenza dei terreni e dalle difficoltà operative connesse al contesto orografico, contribuendo al mantenimento di un reddito agricolo adeguato. Al contempo, esso sostiene la gestione attiva del territorio montano, favorendo la prevenzione dell’abbandono delle superfici agricole, la tutela del paesaggio rurale e la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità. L’intervento concorre così a preservare il ruolo economico, ambientale e sociale dell’agricoltura nelle zone montane, promuovendo uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile.

### 3 Condizioni di ammissibilità

#### 3.1 Beneficiari

Sono beneficiari dell'intervento:

Agricoltori in attività come definiti alla sezione 4.1.4 del PSP che conducono le superfici agricole con le caratteristiche di cui al paragrafo successivo.

#### 3.2 Superfici ammissibili

Sono ammissibili all'intervento **SRB01 "Sostegno zone con svantaggi naturali montagna"** le superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) n.1305/2013.

L'archivio dei poligoni Georeferenziati delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici è presente su geoscopio ed è visibile nell'archivio ufficiale dei poligoni al link:

<https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/csr-feasr23-27.html> deselectando la biffatura su "Aree rurali eligibili al CSR 2023-2027 (classificazione dei comuni toscani in base al grado di ruralità)" e selezionando lo strato "Zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici ai sensi degli artt: 31 e 31 del Reg UE 1305/2013". Tali delimitazioni sono inserite anche nel sistema integrato di gestione e controllo di ARTEA.

Il sostegno consiste in un pagamento annuo per ettaro volto a compensare gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali come quelli in montagna

L'impegno ha una durata annuale, riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Le superfici oggetto di impegno e pagamento devono essere dichiarate e validate all'interno del fascicolo aziendale.

Fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il venir meno dei requisiti di ammissibilità determina la decadenza dal sostegno del soggetto o delle superfici.

### 4 Criteri di selezione delle domande

Non è prevista l'attivazione di criteri di selezione, tutte le domande con superfici ammissibili sono accolte.

### 5 Impegni specifici dell'intervento

È ammissibile a pagamento la superficie agricola ricadente all'interno delle zone con svantaggi naturali montagna sulla quale è mantenuta l'attività agricola nell'annualità di riferimento della domanda di aiuto/pagamento.

Con successivo atto regionale saranno disciplinate le inadempienze e gli ulteriori casi di decadenza per il mancato rispetto degli impegni.

## 6 Indicazione della tipologia di sostegno, riduzione/incremento delle superfici, sovrapposizione con altri interventi/ecoschemi

### 6.1 Tipologia di sostegno

L'aiuto consiste nell'erogazione di un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola a parziale compensazione degli svantaggi strutturali che derivano dall'ubicazione fisica di tale superficie. Si riporta di seguito il valore massimo del sostegno ad ettaro:

- SRB01 "Sostegno zone con svantaggi naturali montagna": 360 euro/ha di SAU/anno

Nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno totale, il pagamento per singola domanda è ridotto effettuando una ripartizione proporzionale tra i soggetti ammissibili.

Il pagamento viene ridotto in base al rapporto tra l'effettiva disponibilità finanziaria e il fabbisogno finanziario totale, nel rispetto di un importo minimo di 250 euro e di un importo massimo di 25.000 euro all'anno.

### 6.2 Degressività

Il sostegno di cui sopra è ridotto secondo i sotto elencati parametri per gli ettari che eccedono i valori sotto indicati.

		Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici			
		fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione	del	100%	80%	50%	20%
sostegno					

### 6.3 Combinazioni e cumuli con altri interventi/ecoschemi

Il premio per l'intervento SRB01 è cumulabile con altre forme di pagamento a superficie del FEASR e del FEAGA (pagamenti diretti), al fine di fornire un sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità.

A secondo della zonizzazione, ogni superficie può beneficiare di un singolo intervento ma il sostegno che viene pagato può essere cumulato con ulteriori interventi a superficie.

## 7 Definizione del quadro finanziario

La dotazione finanziaria per l'annualità 2026 è pari a 7.500.000 euro.

## **8 Obblighi diversi dagli impegni specifici di intervento**

### **8.1 Condizionalità rafforzata e altri obblighi**

Le disposizioni relative alla condizionalità, ed i loro aggiornamenti, devono essere rispettate dal beneficiario e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e Forestale n. 93348 del 26 febbraio 2024.

I beneficiari dell'intervento SRB 01 sono tenuti al rispetto delle norme di condizionalità di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e Forestale (MASAF) del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

Nell'ambito della disciplina di condizionalità non si individuano elementi di base pertinenti in merito alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e ai Criteri di Gestione obbligatori (CGO) relativi all'intervento

### **8.2 Condizionalità sociale**

La condizionalità sociale, di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV dello stesso regolamento.

È previsto un sistema sanzionatorio per i beneficiari degli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115:

- Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152) recepita con il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 che a sua volta ha modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro)
- Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE) e requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE) entrambe recepite con le norme in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008

Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116." n. 664304 del 28.12.2022.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale

come previsto dall'art.1, comma 3 del sopra citato Decreto Interministeriale e in base all'art. 25 del Dlgs 42/2023.

#### **8.4 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34**

A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

Sono esclusi dall'obbligo gli agricoltori ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile.

## **9 Competenze amministrative**

Il Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici è referente per l'intervento ed emana il bando per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, alla formazione dell'elenco di liquidazione, nonché all'emissione del titolo di pagamento sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

Sulla base della documentazione, delle autodichiarazioni rese dal richiedente e dei dati in possesso dell'amministrazione, ARTEA adotta entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, un provvedimento secondo quanto stabilito all'Allegato A alla DGR n. 387/2024 e s.m.i. in relazione alla gestione degli elenchi dei potenziali beneficiari.

ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede inoltre:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

## **10 Adempimenti procedurali**

### **10.1 Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento**

La presentazione della domanda di aiuto presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA. Il DM 162/2015 e il successivo DM 99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale mentre

le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i..

La domanda di aiuto/sostegno costituisce la richiesta di adesione all'intervento SRB01 del PSP 2023-2027; è soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

La domanda presentata entro i termini previsti dal presente bando ha valenza sia di domanda di aiuto che di domanda di pagamento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015, accedendo ai servizi on line.

Il richiedente deve consentire il trattamento e la tutela dei dati personali. I dati sono trattati da ARTEA secondo la normativa vigente.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

### ***10.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzione di errori palesi***

I contenuti delle domande, i casi di ritardo delle domande di pagamento, di modifica o la correzione di errori palesi delle domande sono definiti da apposito atto approvato a livello nazionale.

### ***10.3 Fasi del procedimento***

Presentazione della domanda di aiuto/pagamento	Dal 1 marzo 2026 al 15 maggio 2026, fatte salve eventuali date successive stabilite a livello nazionale
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione elenchi dei potenziali beneficiari	Entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di aiuto/pagamento

La durata dell'impegno è annuale a partire dal 1° gennaio 2026.

## **12 Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali**

Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;



- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né la restituzione delle somme percepite.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Il beneficiario, quando è in grado di provvedervi, deve inviare per iscritto all'ufficio di ARTEA, responsabile del procedimento, la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione a supporto di quanto richiesto.

### **13 Cessione/subentro**

In caso di subentro successivamente alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento, la domanda è comunque pagata al richiedente, posto il rispetto degli impegni da parte del subentrante (mantenimento dell'attività agricola).

In caso di decesso, la domanda di pagamento presentata dal beneficiario può essere pagata agli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria, nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario.

### **14 Rinunce agli impegni**

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo "Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali", la rinuncia all'adesione all'intervento comporta la cessazione del rispetto degli impegni assunti.

La rinuncia all'adesione all'intervento deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.